





SCELTA
DI
CURIOSITÀ LETTERARIE
INEDITE O RARE
DAL SECOLO XIII AL XIX

Dispensa XXXIX.



51225
17/10/01

Di questa SCELTA usciranno otto o dieci volumetti all'anno: la tiratura di essi verrà eseguita in numero non maggiore di esemplari 202: il prezzo sarà uniformato al num. dei fogli di ciascheduna dispensa, e alla quantità degli esemplari tirati: sesto, carta e caratteri, uguali al presente fascicolo.

Gaetano Romagnoli.

OPUSCOLI GIÀ PUBBLICATI

- I. **Novelle d'incerti Autori del Secolo XIV.**
- II. **Lezione di Maestro Bartolino dal Canto de' Bischeri.**
- III. **Martirio d'una Fanciulla Faentina, narrato per Frate Filippo da Siena nel Secolo XIV.**
- IV. **Due Novelle Morali d'Autore Anonimo del Secolo XIV.**
- V. **Vita di Francesco Petrarca scritta da incerto trecentista.**
- VI. **Storia di una Fanciulla tradita da un suo amante, di messer Simone Forestani da Siena.**
- VII. **Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima ficata del Padre Siceo.**
- VIII. **La Mula, la Chiave e Madrigali satirici del Doni Fiorentino.**
- IX. **Dodici Conti Morali d'Anonimo Senese, testo inedito del secolo XIII.**
- X. **La Lusignacca, Novella inedita scritta nel buon secolo della lingua italiana.**
- XI. **Dottrina dello Schiavo di Bari, secondo la lezione di tre antichi Testi a penna.**
- XII. **Il Passio o Vangelo di Nicodemo, volgarizzato nel buon secolo della lingua, e non mai fin qui stampato.**
- XIII. **Sermone di S. Bernardino da Siena sulle soccite di bestiami, volgarizzato nel Secolo XV, e non mai fin qui stampato.**
- XIV. **Storia d'una Crudele Matrigna, ove si narrano piacevoli Novelle.**

LI
C2446

CAPITOLI
DELLE
MONACHE DI PONTETETTO

PRESSO LUCCA

SCRITTURA INEDITA

DEL SECOLO XIII



BOLOGNA
Presso Gaetano Romagnoli
1863

Edizione di soli 202 esemplari
ordinatamente numerati

—
N. 137

TIPI FAVA E GARAGNANI

All' Ill.mo e Ch.mo Signore
Cav. FRANCESCO ZAMBRINI

a Bologna

Mio pregiato Signore ed Amico.

Quando Ella nello scorso Luglio mi richiese di alcun cimelio di nostra lingua da fregiarne la Raccolta di cose inedite o rare che si stampa costì in Bologna dal Romagnoli, d' altro non mi sovvenne se non che di una breve scrittura del secolo XIII, che sta in un codice della Biblioteca Capitolare di questa Città. Avendone tratta copia, non voglio differire a mandargliela, ond' Ella veda se le paia cosa che porti il pregio di essere

recata in luce, intendendo io di rimettermene al miglior giudizio di Lei. Ebbi già in animo di darla io stesso alle stampe, ma non seppi così tosto risolvermene, perchè se da un lato parvemi potesse meritare di esser tratta dalle tenebre, come monumento di lingua dei primi tempi, mi trattene dall' altro il timore che, stante la niuna amenità del soggetto, trattandosi non d' altro che di una semplice Regola monastica, pochi le avrebbero fatto buon viso. Tuttavolta mi sono poi venuto confortando nel vedere come tutto di si disepelliscano dalle librerie e dagli archivi siffatte antiche scritture, e vengano accolte con favore dai veraci e amorosi cultori del bellissimo nostro idioma, come n'è prova, a tacer d' altro, il credito in che è salita la collezione che

si sta costì pubblicando dal Romagnoli: talchè mi è oggi avviso che questa pure di che parlo potrebbe venirvi allogata e dare non brutta vista di sè.

Pel caso pertanto che Ella se ne risolva, gioverà che io le venga brevemente toccando del codice ond' è levata e della ragione di questa scrittura.

Il codice che la contiene insieme con più altre di non disforme argomento fu già descritto e illustrato dal P. Fr. Antonio Zaccaria nel suo Iter litterarium per Italiam (1), onde io mi ristringerò a dirne quel tanto che più si attiene al proposito mio, rimanendomi dall'entrare nella disquisizione de' dubbi che potrebbero venir suscitati da alcuna delle asserzioni del

(1) Venetiis, 1762. 4. da p. 1. a 19.

Zaccaria. Il quale, del resto, altro non fece che raccogliere e pubblicare quanto gli venne fatto di udire da qualche erudito della città nella occasione che vi fu a predicare la quaresima del 1753.

Tornando al codice, esso è membranaceo in forma di 4.º piccolo, di mano, come io non dubito di asserire, salvo che forse in piccola parte, del secolo XIII. Appartenne al Monastero di Pontetetto, in cui servizio fu scritto, come apparisce dal contenuto, e da altri contrassegni non dubbi, ed oggi si conserva, come ho accennato di sopra, nella preziosa Biblioteca dell'illustre Capitolo di questa Metropolitana, segnato col numero 93, plut. II.

I capitoli che ora le mando occupano le prime 22 facce del codice, ossia 11 carte, che però do-

vrebbero esser dodici, come apparisce dal registro dei fogli. Ma a quanto pare, la mancanza non è che della prima carta, nella quale, senza pregiudizio dell'integrità del testo, altro per avventura non si conteneva che il titolo, che forse vi si leggeva sempre a tempo del Zaccaria. Imperocchè dalla ispezione del libro si scorge che quella prima carta insiem colla vecchia riguarda, forse perchè malconcia e deturpata, è stata tolta modernamente, sostituendole un foglio di carta usuale affatto bianco, che mostra essere il libro stato racconciato in tempo non remoto da noi.

Comunque sia, il P. Zaccaria intitolò questa prima scrittura « Constitutiones Monialium Sanctae Mariae de Pontetecto, etrusco sermone exaratae » titolo da me voltato nell'altro italiano, posto nel frontespizio.

Queste costituzioni, o capitoli, o altro che dir si vogliano, non dovettero essere che la traduzione dal latino di una delle tante Regole, che andavano attorno ad uso dei numerosi monasteri dell'ordine benedettino; e forse fu opera di qualche buon Religioso Lucchese, trovandovisi voci e locuzioni men comuni alla rimanente Toscana, che si odono tuttavia dalla bocca del nostro popolo, e massime del contado, che più ha ritenuto delle forme e dei modi dell'antica favella.

A questi primi Capitoli succede altra Regola di S. Benedetto, distesa più largamente in latino, che abbraccia 78 carte, e divisata in 40 capitoli, a ciascuno dei quali segue la sposizione o dichiarazione in quello stesso volgare in cui sono dettati i primi che servono co-

me di preliminare, e costituiscono la parte che spetta più strettamente alla disciplina e alla pratica; e infine si legge la nota da me riportata colla data del 1278. Seguita altra carta contenente la promessa, ossia la formola della professione che le religiose proferivano nella vestizione dell'abito. Vengono appresso in latino in carte 14 i sommari o ristretti delle omelie sopra i vangeli dalla prima Domenica dell'Avvento fino all'anniversario della dedicazione della Chiesa; e finalmente si chiude il volume con un martirologio, ossia calendario de' santi, compreso in carte 14, attribuito al Beda che il Zaccaria riportò nell'opera sopra citata, diverso però da altro che pure col nome del Beda aveva già pubblicato in altro volume col titolo Excursus litterarii per Italiam.

Questo martirologio può anche dirsi necrologio, essendo che nelli spazi fra una linea e l'altra si vegano di mano in mano notate le morti dei benefattori e delle religiose del monastero.

Ma già abbastanza del codice : ora brevemente del Monastero e del luogo sul quale sorse. A un miglio da Lucca, dalla parte di mezzodì, si stende il piccolo villaggio di Pontetetto, che derivò il suo nome da un ponte a traverso di un' acqua che quivi corre assai grossa, chiamata Ozzeri, il quale, per essere stato altra volta munito a modo di fortezza a guardia della vicina città, fu detto latinamente Pons tectus, e più spesso nelle carte del medio evo pontetecto, indeclinato, quando il latino incominciò a piegare verso il nostro volgare. Distante dalla stra-

da che mette a questo ponte un trar di balestra, volgendo a sinistra, sul suolo ov' è ora la Chiesa e la casa canonica della parrocchia, sorse nell' xi secolo il monastero di S. Maria, che dal nome del prossimo ponte, come già il villaggio, così esso pure si denominò di Pontetetto. Il primo ricordo di questo monastero si ha da una carta del 1095 dell'Archivio una volta di S. Giovanni, pubblicata dall'ab. Barsocchini (1), dalla quale si apprende chi fossero i primi benefattori, che dettero il suolo e assegnarono beni per la fondazione e dotazione del nuovo monastero, e chi la prima Badessa cognominata Ombrina. Nè molto prima dell' anno segnato in detta carta, si era dato mano a co-

(1) *Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca*. Tomo v, p. III, a p. 676.

struirlo , perocchè quivi è detto quod inceptum et fundatum esse videtur , il che mostra che non era peranche stato condotto al suo compimento. Altri documenti potrei citare, di cui mi passo per brevità, i quali mostrerebbero come presto venisse in fiore questo monastero, che ebbe unito anche uno spedale pei viandanti, Xenodochium , com' era di quell' età, in cui alle pratiche e all' esercizio del culto andava sempre congiunta la carità verso i prossimi. Di questo spedale si ha certa notizia da una bolla di Lucio III , data in Velletri il 25 di marzo del 1182 , pubblicata essa pure dal Barsocchini (1), colla quale il detto Pontefice, confermando i privilegi già conceduti dai suoi

(1) Op. c., n. 691 : dov' è segnato l'anno 1181, contando *ab incarnatione* ; mentre, secondo lo stil comune, è 1182.

predecessori Pasquale II ed Eugenio III, dichiara di riceverlo sotto la protezione della Santa Sede.

Ma quelle sante Vergini non furono lungamente lasciate vivere in pace. La quiete del loro ritiro fu non di rado turbata dallo strepito delle armi, che d'ogni intorno mettevano tutto a guasto, e seminavano la desolazione per le campagne, in quel continuo nemicarsi di città e di popoli intesi a straziarsi l'un l'altro. Al che nella seconda metà del secolo XIV si aggiunse l'altro flagello delle compagnie di ventura. E che il Monastero di Pontetetto fosse più d'una volta invaso e messo a ruba da quelle orde, si ha da un breve del Vescovo Giovanni alle monache de' 21 Dicembre 1392 (1), nel

(1) Arch. Vesc., lib. B, num. 44, a c. LXXXX t.

quale per la ragione anzidetta dà loro facoltà di vendere alcuni beni, per erogarne il prezzo nella compra di una casa in Lucca, dove riparare in caso di pericolo.

Ma non andò molto che lo stato di squallore e quasi di rovina a cui era condotto il monastero, e lo scadimento della disciplina, consigliarono il Pontefice Gregorio XII, nella dimora che fece in Lucca. il 1408, a decretarne l'abolizione, aggregando le Religiose a quelle di santa Giustina in Lucca, viventi sotto la medesima regola di S. Benedetto, come fece ai 9 di Luglio di quell'anno. In virtù del quale atto il capitolo della cattedrale entrò nel possesso dei beni e di quanto si apparteneva al monastero di Pontetetto; del quale non rimane oggi vestigio, salvo una lapida, che ricorda tuttora la pia fondatrice e prima Badessa Ombrina.

Ecco quanto io aveva da dirle a illustrazione della scrittura che mando ; nulla aggiungendo sul conto mio , che altro non feci se non che procurare riuscisse esattamente conforme all' originale , conservandone in tutto la grafia , nè permettendomi arbitrio di sorta , salvo che nella punteggiatura , e nella sciogliere alcune parole , il cui legamento avrebbe fatto ostacolo alla chiarezza.

Ella faccia quell' uso che crede e della scrittura e di questa mia diceria ; ma non voglia cessare di tenere fra coloro che più l' osservano ed amano

Di Lucca nel Settembre 1863.

Il suo servitore ed amico
CARLO MINUTOLI.

Capitolo come si debbia fare una Camarlinga ogn' anno.

In prima ordiniamo ke ogn' anno la vigilia di sco Petro e di sco Paulo di giugno la Badessa col convento o vero colla maggior parte delle monache kiamino et facciano una delle monache Camarlinga, alle cui mani pervengano tucte l' entrate e rendite et beni del monasterio et per le suoi mani si facciano le spese necessarie e utili per lo monasterio e per lo convento e per le persone del convento secondo usança e possibilità del monasterio. Et la Badessa nè altra monaca non debbia in decto nè in facto impedire la Camarlinga nel suo offi-

cio, a quella pena che al nostro arbitrio parà. Veramente vogliamo ke la Camarlinga si debbia fare e portarsi nell' officio suo secondo 'l consiglio e la provedença della Badessa.

Capitolo come la Camarlinga debbia rendere la ragione.

Anco ordiniamo ke alla fine d'ogna sei mesi seguenti la Camarlinga e ciascuna ufficiale della casa redda vera ragione e fedele alla Badessa e a quattro altre monache trovate dal convento di quelle cose e sopra quelle ke le sono venute a mano e ke le son deputate. Et quelle quattro monache colla Badessa, poi che la ragione è udita e diligentemente facta, si debbiano palegiare e manifestare a tucto 'l convento come la ragione è renduta o bene o male e in che modo. Et le ragioni rendute e approvate si scrivano in uno libro per ciò deputato; sickè noi quando volessimo, o li no-

stri Vicari e Visitatori, possiamo sapere e vedere la buona o la ria amministrazione di ciascuno anno, considerando dall' uno anno all' altro. Et quel ke soperchia si debbia convertire in utilidade comune del monastero. Et se alcuna fusse ragionevilemente trovata ke avesse male amministrato o facto, o mala ragione renduta, sia punita al nostro arbitrio o della Badessa col consillio delle discrete. Et se la Camarlinga non rendesse la ragione di poi la fine delli sei mesi, et sei di di poi expectata et passati, esso facto sia excomunicata. am:

Capitolo come la Badessa debbia eleggere quattro monache sopra lo buono stato della Casa.

Anco ordiniamo ke infine de' sei mesi quando la ragione è renduta, la Badessa elegga et faccia quattro consigliere delle monache più discrete, colle quali ordini et ragioni et si con-

sigli di quelle cose ke sono a ordinare et di fare. Et col consiglio loro faccia li gravi vietamenti e comandamenti notabili quando è mestieri a ciascuna monaca. Ma non possa esser consigliera li sei mesi seguenti quella ke è stata li sei mesi passati.

Capitolo come la Badessa debbia corregere le monache di non dire l'una all'altra paraule iniuriose.

Anco ordiniamo et comandiamo nè la Badessa nè alcuna monaca rimproveri ad alcuna altra monaca lo peccato o fallo onde è stata facta la penitença imposta. Et ke nulla dica contra altra parole iniuriose, villanie, rimproveri, o altre disconcie parole, et specialmente contra la Badessa o contra le donne più antique. Et qualunqua serà trovata o colta dire alcuna delle dicte noie ed iniurie o villanie o rimproveri, a comandamento della Badessa o del Visitatore, sia tenuta di

digiunare uno die in pane et aqua; et ancora nondimeno tanto stia privata di voce et honore di capitolo e di convento per fino a tanto ke arà satisfacto a quella ke in alcuno delli decti modi arà iniuriato secondo la discretionem della Badessa o ver del Visitatore. Et quale fusse per mala usança vitiosa delle decte cose debbia stare scioverata, siccome fusse excomunicata, dal convento e dalla comunitade, in fine ke parrà alla Badessa.

Capitolo come nulla monacha debbia tener favella l'una all'otra.

Inperciokè non solamente a persone religiose è pericolo di stare in odio et rancore, ma etiandio a ciascuno fidele xpiano, et è malo exemplo, ordiniamo et comandiamo ke se alcuna monaca tiene favella all'altra ad tempo di dovere parlare, tam dio sia e stia privata e scioverata dal comune cibo, refectorio, ecclesia, per fine ke

serà riconciliata co quella a cui tenea favella.

Capitolo come la Camarlinga non debbia donare delli beni del monastero.

Comandiamo et fermiamo ke la Camarlinga senza consiglio della Badessa e delle quattro discrete non possa nè debia donare altrui de' beni del monasterio, nè a sè prendere, nè lasciare per sua voglia o con fraude di richierere e ricogliere e ricevere le rendite e li beni del monasterio. Et se fa contra sia excomunicata: se non fussero le cose, ke donasse o prendesse o lasciasse, da manicare o da bere, kè quelle non sono vietate.

Capitolo come le monache non possano mandare alcuna scriptura senza licenza della Badessa fore dello monastero.

Ancora comandiamo ke nulla monaca dia o mandi senza licenza della

Badessa scriptura o doni, scieto cose manicatoie o bevitoe. Et se alcuna facesse contra, sia privata uno die del vino et del companatico, et anco punita come parrà alla Badessa, percioch'è da intendere ke sia proprietaria quando fae contra.

Capitolo come la Badessa o le monache non debbiano revelare paraule del monasterio se non al Vicario o Confessoro.

Ordiniamo e comandiamo ke ad alcuna persona di qualunca stato et conditione sia, amico o parente o stranio, nulla monaca nè etiandio la Badessa, debbia dire o revelare del convento o di alcuna monaca paraule detractorie, infamatorie, iniuriose o dioneste, nè le brigre o dissensioni o scandali o rinbrocci o disnori, o vero li altri secreti facti e detti del monastero et delle monache, nè ancora li falli o le colpe o le pe-

netençie imposte ad alcuna; salvo ke alli Vicari, Confessori o Visitatori deputati per noi: a quelli si possa dire ogni cosa. Et qualunqua dirà, revelerà, monstrarà o farà lo contrario, per ciascuna volta sia tenuta di digiunare due die in pane e aqua. Et ancora più sia punita ad arbitrio della Badessa secondo la quantità del torbamento e dello scandalo ke ne fosse nato.

Capitolo come la Badessa e ciascuna monaca si debbiano confessare una volta lo mese.

Anco ordiniamo e comandiamo ke ognia monaca spessamente si debbia confessare, almeno una fiata 'l mese, et cinque volte l'anno comunicarsi, cioè: in della Nativitate Domini; in della Resurrectione; in della pasqua di Pentecoste; in della Assumptione della Nostra Donna, et per ognia Santi.

Capitolo come ogn' anno debbiano fare una depositaria.

Anco ordiniamo et amoniamo et comandiamo alla Badessa et a ciascuna monaca sotto pena di scomunicatione, qual farà contra le infrascripte cose, o lascierà di fare quello che si comanda, che ciascun anno debbiano fare una loro depositaria, appo la quale per schifare lo vitio della proprietade, si debbia stare e diponere in luogo acconcio e seguro, con conscientia e saputa della Badessa, onga cosa et tucto quello k' ae ciascuna o arae per suo uso e utilitate, diputato ke sia, o dato e lasciato o guadagnato per sue vestimenta o per sue infirmitadi o necessitadi e altri bisogni. Ammonemo la decta depositaria primo, secundo et tertio perhentorio, sotto pena di scomunicatione in della quale incorra di facto, se non farà quello che si comanda disocto: che in fine di ciascunoi sei mesi li quali s'in-

cominceranno nel primo die del suo officio, debbia reddere buona et vera ragione di quello c'arae ricevuto dalle monache e speso, o renduto a loro, in presenza della Badessa e di quella cotale monaca le cui cose e pecunia ricevecte in guardia. Et se rendesse mala ragione sia punita al nostro arbitrio o vero della Badessa col consiglio delle quattro discrete.

Capitolo come nulla monaca possa tenere pecunia più di soldi x.

Ancora ke nulla monaca tenga appresso sè pecunia oltra soldi x, o vero altra proprietade di cose, se non quelle ke all'uso lor cotidiano è mestieri; ma dipognala appo la depositaria, ciascuna ogni cosa c'arae con saputa della Badessa, se schifare vuole la dampnazione eterna. Et quando alcuna monaca arae bisongno delle cose diposte, la depositaria si li 'l debbia incontinentemente dare. Et qualunca monaca serà

trovata far lo contrario ritegnendo appo sè, o appo altra persona dentro o di fuore secularia o regulata, e non dandolo com'è decto alla depositaria, sia punita come proprietaria. Et non dismeno diamo infina ora et assegnamo et diputiamo quelle cotali cose, non diposte appo la dipositaria, al convento et che siano del convento, e quella le perda. Et queste cose s' intendano sì di pecunia, come d'ogn'altra cosa ke si dà o riceve o tiensi per vendere.

Capitolo come le monache debbiano essere all' officio.

Item comandiamo ke cessante justo impedimento ciascuna debbia essere all' officio e a tucte le ore celebrare nella ecclesia; e quale rimanesse, sença licença, d'esservi, si ne sia denuntiata in capitolo o vero k' ella se n'acusi, e la Badessa la punisca justamente. Et se alcuna per occupatione o altra cagione arà lasciato l'officio

si lo debbia e possa ridire o sola o accompagnata.

Capitolo come la Badessa debbia visitare le inferme.

Anco comandiamo ke la Badessa abbia buona e sollicita cura delle inferme monache, e faccia a loro provvedere secondo la possança del monasterio sì di medici e medicine et victualia, et sì etiamdio di servigiali.

Capitolo come la Badessa si debbia correggere.

Ordiniamo che le negligentie et li falli della Badessa si debbiano procurare dalle consigliere e denuntiarle al Visitatore quando viene a loro, et elli le pogna la penitensa.

Capitolo come la Badessa debbia fare osservare la regola di santo Benedetto.

Anco ordiniamo che da ciascuna s'abbia buono e grande studio in osservare la regola: in continuare lo coro et refectorio: in osservare l'usato silentio et l'altre observançie regulari. Et specialmente di ciò de' aver cura molta la Badessa dimostrando in sè, più in fare et exemplo che in parole, in ke modo l'altre col timore di Dio debbano servare la religione. Et guardisi bene la Badessa ke in del convento non prenda, nè faccia, nè favoreggi parti o divisioni; nè lassivele fare, nè nascere o crescere. Altramente potrà incorrere gravissime pene, come carcere, o de essere disposta et a nostro arbitrio più punita. Ançi debbia amare e honorare le monache sença vantaggio, e amaestrarle e informare come suoi figliuole. Tuctora de' amare più quelle ke sono sancte e ferventi in del servizio di Dio.

Capitolo come la Badessa correga le monache nello parlare sança sua licença.

Ancora comandiamo ke sança licentia della Badessa, nè sança la compagnia deputata a ciò per mese o per settimana, le monache, salvo che la portiera, non debbiano favellare ad alcuna persona strania dal monisterio, se non fusse quella tal persona, padre, madre, figliolo o fratello o sorocchia, alle quali se possa da ciascuna parlare ben sença compagnia ma non sença licença. Et qualunqua farà lo contrario per ciascuna volta le sia imposto di digiunare uno die in pane e aqua. Vogliamo ancora ke quella cotale compagnia diputata ad essere coll'altre a parlar a quelli di fuora, si debbia bene ascoltare quel che si dice dall'uno dall'altro. Et sia tenuta per virtù di santa obediença, e socto grave pena accusare alla Badessa colei ke parlasse come non do-

vesse o cose che si disconvenisse a loro, allo stato della religione, e se si vi dicesse alcuna di quelle cose ke di sopra sono vietate di palegiare. E guardi bene la Badessa ke al parlatorio non accompagni giovana con giovana.

Capitolo come la Badessa, nè le monache possa iscire fuori del Monisterio, nè ricevere dentro dallo monisterio nulla persona di qualunqua stato si sia.

Item facciamo ammonitione, prima, secunda et tertia perhentoria, alla Badessa et a ciascuna monaca ke nulla di loro esca fuor della chiusura da noi assignata et deputata. Et ancora che dentro dalla decta chiusura non ricevano e non lassino intrare, quanto in loro sia, nessuna persona nè religiosa nè seculare, maschio nè femina, amico nè parente, o di qualunqua stato si sia

o conditione sença nostra licença speciale o di nostro Vicario, ascieto le converse e medici per medicare, maestri di legname, di pietra e di ferri, più per fare li loro mestieri. Et scietante coloro c'anno arregare dentro pane o vino biada o olio, e altri officiali e ministri sança 'l cui ministerio non potrebbero acconciamente vivere. Scietante lo sacerdote col compagno per dar penitentia, corpo di Xpo, olio santo alle inferme. Et nostri penetensieri et Vicario collo loro compagno. Et qualunca facesse contro quello ke di sopra è dicto, o s'ingesse ke contra ciò facesse di facto, incontenente incorra in della scomunicatione. Veramente possano parlare alle finestre, e quine ricevere ognia onesta persona sença pericolo di scomunicatione; tuctor colla licença, e colla compagna, come di sopra dicto fue.

*Capitolo come la Badessa debbia fare
ogni settimana capitolo una volta
u due.*

Ancor comandiamo ke nella settimana una volta o due la Badessa faccia capitolo delle colpe e delle correctioni; nel quale ciascuna medesimo et qualun'altra possa dinuntiare s' à facto il di ke (1), specialmente delli manifesti falli e colpe commesse contra la regola et contra li presenti ordinamenti. De' quali falli e colpe comesse ciascuna che le à commesse riceva la penitentia inposta humilmente, et compiala tostamente. In quel Capitolo nessuna si de' mectere a difendere la sua colpa o l'altrui. Et in tal modo vi si de' tener silentio

(1) Nel testo si legge tutto unito così: Safactoldike: mi son provato di levarne alla meglio un senso, quasi venisse a dire ke s' a' facto il di; cioè che cosa ha fatto il di; colla trasposizione del ke infine.

ke nessuna vi de' parlare sança licença della Badessa, se non accusando la sua colpa o l' altrui cum mansuetudine ed umilitade. Et nulla in quel Capitolo accusare puote o de' accusare la sua accusatrice; kè parrebbe più vendetta ke caritate.

Capitolo come le monache debbiano obbedire la Badessa.

Ancora ordiniamo ke alla Badessa ciascuna debbia obbedire nelle cose licite e honeste e in tutti li comandamenti e ordinamenti nostri o della regola loro. Et qualunca ricuserà o contradicherà o serà negligente ad obedire o arà contendere duramente contra la Badessa, sia punita secondo la sua inobediença, secondo la descriptione della Badessa, richiesto il consiglio delle discrete. Et se alcuna fosse sì fiera che isvergognatamente cadesse in falli e commettesse colpe e ricuse, o non com-

piesse le penitence imposte, si sia di-
nuntiata al Vicaro o al Visitatore al
più presto ke esser pote, e per lui sia,
o posta in carcere o cacciata del mo-
nasterio. Et descriviamo l'altre colpe
per le quali la monaca deve essere
incarcerata. Cioè: se alcuna soçça-
mente darà o baxterae l'altra u vero
che ind'esca sangue; e anco se nessuna
farà furto; e item alcune faranno co-
spiratione u secte; e anco se nes-
suna farae malie delle cose sacre; e
se nulla serae manifestamente rebel-
la; e anco se neuna caderà in pec-
cato di carnalitate, o vero ki l'aiterae
u sie aitatrice o meççadrice o con-
servatrice ke neuna in quello pec-
cato caggia. E anco se nessuna desse
o a mangiare o a bere cosa velenosa
o di veleno, e non solamente ki 'l des-
se, ma etiamdio ki l'avesse apparec-
chiatolo per dare.

Capitolo come le monache debbiano dormire e mangiare.

Item comandiamo che la Badessa e tucte le monache vivano comunemente dormendo in uno dormitorio, mangiando in uno refectorio d'uno cibo medesimo, e d'uno vino, schietto quelle ke per infermità o altra justa cagione fossero impeditè; alle quali in disparte sieno date le cose necessarie secondo la possança del monasterio. Et qualunca sança licença della Badessa non sarà coll'autre al comune refectorio e dormitorio si le sia tolto lo vino o vero lo companatico di un pasto.

Capitolo come le monache debbiano osservare lo silentio.

Ancora ordiniamo ke 'l silentio si debbia osservare in ogni lato tucte, da decta completa in per fine di po' la prima del seguente die for di qua-

resima; ma in quaresima si duri dalla decta compieta in fine dicta terça del seguente die. Et di istate sia silentio di meriço quanto dura lo dormire in fine decta nona. In coro sia simigliantemente silentio a tempore ke si dice l'officio e ke si de' dire. In refectorio sia silentio al tempo del mangiare, e a mensa si legga. Et ki li decti silentii romperà sia punita dalla Badessa siccome sia convenevole.

Capitolo come si debbia osservare lo digiuno.

Ordiniamo e comandiamo ke ciascuna observi li digiuni comandati dalla Ecclesia e dalla regola, se non à justo impedimento. Et quale farae contra sia punita dalla Badessa in del companatico d' uno die per ciascuna volta, se noll'avesse lasciato quel cotale digiuno di licença della Badessa, per necessità o infermità o altra justa cagione. Et se la Badessa in ciò falla.

le discrete l'accusino al Visitatore, et quelli le inpogna la penitença.

*Capitolo come si debbia osservare la
discretione in del mangiare.*

Ancor vietamo ke nè la Badessa, nè alcuna monaca mangi o bea alla finestra con alcuna persona seculare o altre per nessun modo. Et se alcuna monaca farà contra, per ciascuna volta sia privata del vino et del companatico d'uno die dalla Badessa; Et se la Badessa ci falla, sia punita dal Visitatore, et le discrete la debbiano denunciare.

*Capitolo come debbia avere procura-
tore e Sindico lo monasterio.*

Comandiamo ke 'l monasterio abbia Sindico e procuratore, e faccia tal persona ke non sia sospetta, ma sia buon fidele; ke non sia odiosa o noiosa o contraria alle monache: e in

ciò non si guardi parenteçça d'alcuna di loro.

Capitolo come non possano obligare il monasterio se non in certa somma.

Item ordiniamo e comandiamo ke nè la Badessa, nè la Camarlinga, nè altra officiale, nè etiandio tucto 'l convento possano o debiano fare debito o obligare lo monasterio o vero li suoi beni oltra somma xxv libr. sança la mia licença, la qual si darà quando tucte fossero per iusta e necessaria cagione in concordia. Et se debito contra questa forma si farà, lo monasterio non sia obligato a quello, nè possasi obligare. Et quelle cotali, Badessa, officiali o monaca k' arà facto o consentito a quello cotal debito, si debia perdere in quello anno lo pregio e la provisione e la parte ke le s'aviene per loro vestimenta e altre necessitadi debbono avere o sono usate d'avere.

Capitolo come la Badessa faccia osservare la Regola et le constitutione.

Finalmente ordiniamo et comandiamo per obediènça et in virtude Spirito scò alla Badessa ke la regola sua e questi statuti, ordinamenti, comandamenti, e monitioni debbia serbare in sè, e fare osservare all'altre fedelmente, cessante ongnà paura, amore o negligença o malitia. Et allora interpretiamo ke v'intervegna negligença et malitia, quando la Badessa non dinuntiasse a noi, o ki per noi fusse deputato, li falli, li lasciamenti, o negligença di non osservare le predictè tucte cose, o vero s'ella facesse o procurasse, ordinasse, inducesse, consilliasse, comandasse o conferisse, o di qualuncaltro modo o colore operasse, per prego o per minaccia, per sè o per altrui, directe o indirecte ke ad noi volliendo visitatione o inquisitione fare generale o speciale, o a colui ke acciò da noi fusse depu-

tato, si celasse o non si notificasse lo stato del monasterio quanto alla observantia della regola e delli predicti nostri statuti, ordinamenti, monitori e comandamenti: et se sopra ciò celare ricevesse o facesse ricevere promissioni dalle monache o saramenti o qualunqualtra obligatione o in segno o in paraule o in facto o in carte. Et per così facta negligença et malitia sententiamo ke sia deposta dall'officio. Veramente se in delle predicte cose al predicto modo alcuna delle monache facesse contra, operando o consentiendo, directo o indirecto, che 'l predicto stato ci sia celato, o a noi, o a nostro Visitatore, sententiamo in fine hora ke la sia incarcerata e rinserrata.

D.na abbatissa Lucia fecit fieri hoc opus pro anima sua, sororumque suarum et parentum suorum, anno D.m MCC LXX VIII. Et siquis istud furatus fuerit, anatema sit.

VOCI E MODI

*Che occorrono in questi Capitoli
meritevoli di qualche avvertenza.*



Ascietto (faccia 32) — Escetto, eccetto; per lo scambio frequente presso gli antichi della E in A, onde dissero *accezione* per eccezione, *aleggere* per eleggere, *asercito* per esercito e simili.

(V. Bottari nelle note alle Lettere di Fr. Guittone: nota CCCXXIX.)

A Tempore (37) — Dal tempo: locuzione latina. Il Vocab. non ha nè questa, nè l'altra *pro tempore*, sebbene ambedue nell'uso, massime la seconda.

Autro, Autrui (23, 34) — Altro, altrui: mutata la L in V; frequente nelle antiche scritture.

Bevitoie (23) — Cose bevitoie: da bere, ad uso di bevanda. Manca al Vocab. a cui potrebbe tornare in acconcio, parendomi che non sempre le risponda appunto

la voce *bevibile*, che è la sola fornitaci dal Vocabolario.

Brigre (23) — Brighe : non ne trovo esempio ; ma forse non è che per iscorso di penna.

Corpo di xpo (32) — Dare il Corpo di Cristo vale : amministrare il Sacramento dell'Eucaristia.

Discrete (22) — In forza di sustantivo, e trattandosi di ordini monastici, vale consigliere del Monastero. Il Vocab. del Cav. Ab. Manuzzi registra questa voce con esempio tratto dalla *Regola delle Pinzochere*.

Giovana (31) — Giovano e giovana per *giovane* in ambedue i generi, occorre frequente nelle antiche scritture, ed è vivissimo nel contado Lucchese.

Iscire (31) — Uscire : è voce tuttora dell'uso vivo nel contado lucchese.

Mangiatoie (23) — Cose mangiatoie, da mangiarsi : manca al Vocab.

Mezzadrice (35) — Mediatrice, e qui proprio, *mezzana*.

Merizo (37) — Meriggio.

Noie (20) — Dir noie, vale : dire ingiurie, ingiuriare. L'ab. Manuzzi registrando questa voce nel suo Vocab. con esempio di Guido Giudice, soggiunge che il Monti pensò dovesse leggersi *note*, in vece di

noie nel passo citato; e dichiara tale esser pure il suo avviso. Questo esempio di antica scrittura, mostra che si usò tal voce nel significato di ingiuria, contro il parere del Monti.

Nondismeno (27) — Nondimeno.

Ogna, Ongna (18) — Ogni: frequente nelle antiche scritture.

Paraula (20) — Parola: dal provenzale *paravla*, come avverte il Bottari nella nota XVII alle Lettere di Fr. Guittone.

Più (32) — Qui vale: non più che, solamente; non ne trovo esempio.

Procurare (28) — Curare.

Qualunca, gualunqua (20) — Qualunque: frequenti negli antichi scrittori.

Redda (18) e **Reddere** (26) — Renda e rendere dal verbo latino *reddere* passato nell' antico volgare.

Richierere (22) — Ricercare: dal provenzale *requerer*, o meglio, dal latino *requirere*. I Francesi hanno *requerir* tratto dalla medesima fonte.

Sciectante (32) — Escettando, eccettuando: dal verbo latino *exceptare* passato nell' antico volgare, e usato qui il participio presente in luogo del gerundio: scambio non raro nei più antichi, che non avevano regole ferme di grammatica.

Sciecto (23) — È la stessa voce notata sotto *ascietto* coll' aferesi dell' A. Nè diversa è l'altra *schietto*, che si legge a fac. 36, frapposta l' *h* fra il *c* e l' *i*.

Scioverata (21) — Sceverata, separata, segregata. Il Vocab. non ha questa voce, non potendosi confondere con *scioperata*, che ha tutt' altro significato. Scioverare, nel senso qui usato, è vivissimo nel contado lucchese.

Tam dio (21) — Pretto latinismo: *tamdiu*.



- XV. **Il Lamento della Beata Vergine Maria e le Allegrezze** in rima, secondo antichi codici manoscritti.
- XVI. **Il Libro della Vita Contemplativa**, saggio di un volgarizzamento del sec. XIV.
- XVII. **Brieve Meditazione dei Beneficii di Dio**, per Agnolo Torini da Firenze, testo inedito del buon secolo della lingua.
- XVIII. **La Vita di Romolo**, volgarizzata da M.^{ro} Donato da Pratovecchio, col testo latino a fronte.
- XIX. **Il Marchese di Saluzzo e la Griselda**, Novella in ottave del secolo XV.
- XX. **Un'Avventura amorosa** narrata da Bernardo Dovizi da Bibbiena. — **Novella di Pier Geronimo Gentile**. — **Le Compagnie dei Battuti in Roma nell'anno 1389**.
- XXI. **Due Epistole d'Ovidio**, tratte dal volgarizzamento delle Eroidi fatto da messere Carlo Figiovanni nel secolo XIV.
- XXII. **Novelle di Marco Mantova**, scrittore del secolo XVI, novellamente stampate a *fac-simile* del testo originale.
- XXIII. **Historia di Lancillotto dal Lago**.
- XXIV. **Saggio del Volgarizzamento Antico**, di Valerio Massimo, citato dagli accademici della Crusca, per testo di lingua.
- XXV.¹ **Novelle ed Esempi Morali di Frate Filippo** da Siena, testo inedito del buon secolo della lingua italiana.
- XXV.² **Novella del Cerbino**, in ottava rima di un Anonimo antico.
- XXVI. **Trattatello delle Virtù**, testo francese di Frate Lorenzo de' Predicatori, e toscano di Zuccherò Bencivenni scrittore del secolo XIV.
- XXVII. **Negoziazione di Giulio Ottonelli alla Corte di Spagna**.

- XXVIII. **Tancredi Principe di Salerno**, novella in rima di Hieronimo Benivieni fiorentino.
- XXIX. **Le Vite di Numa e T. Ostilio** di F. Petrarca in seguito alla Disp. XVIII.
- XXX. **La Epistola di san Iacopo e Capitoli del Vangelo di san Giovanni**, volgarizzamenti inediti.
- XXXI. **Storia di S. Clemente Papa**, fatta volgare nel secolo XIV.
- XXXII. **Il Libro delle Lamentazioni di Jeremia e il Cantico de' Cantici di Salamone**, volgarizzamenti del secolo XIV.
- XXXIII. **Epistola di Alberto degli Albizzi a Martino V, e alcune Leggende.**
- XXXIV. **I Salterelli del Bronzino Pittore.**
- XXXV. **Gibello**, novella inedita in 8.^a rima
- XXXVI. **Comento a una Canzone di F. Petrarca per Luigi Marsili.**
- XXXVII. **Vita di Saffo e Frammenti pel professor Bustelli.**
- XXXVIII. **Rime di mons. Stefano Vai**, rimatore pratese.





51225

LI.

C2446

Author

Title Capitoli delle Monache di Pontatotto

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

